

LA RIFORMA DI MEDIO TERMINE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ZOOTECNICO*

G. Ferri**

PAROLE CHIAVE: Politica agricola comunitaria, disaccoppiamento, sviluppo rurale, competitività, zootecnia.

KEY WORDS: Community agricultural policy, decoupling, rural development, competitiveness, zootechnics.

Riassunto

La riforma di medio termine della Politica Agricola Comunitaria con particolare riferimento al settore zootecnico.

La riforma di medio termine della politica agricola comunitaria (PAC) è una tappa fondamentale che inciderà notevolmente sull'evoluzione e sulla consistenza delle imprese agricole zootecniche. La riforma introdotta nel 2003 dall'Unione Europea doveva essere una semplice correzione di Agenda 2000, è stata invece tra le più significative tra quelle attuate dalla nascita della comunità ad oggi. L'analisi percorre un breve excursus storico della PAC che meglio aiuta a comprendere le ragioni di un cambiamento di rotta così radicale. Successivamente vengono analizzati i tempi e i modi di applicazione del Regolamento (CE) 1782/03 a livello nazionale per i vari settori produttivi con particolare attenzione a quelli del latte e della carne bovina. Il disaccoppiamento dei contributi comunitari rispetto alla produzione, se da una parte potrebbe orientare i produttori verso scelte mercantili, dall'altra potrebbe innescare un processo di abbandono delle produzioni, a fronte della riscossione di aiuti come rendita dei diritti acquisiti. Il lavoro si conclude con l'analisi del Regolamento (CE) 1698/05 riguardante lo sviluppo rurale, tema che riveste un ruolo sempre più centrale e fondante dell'intervento comunitario sul settore agricolo.

Summary

The medium-term reform of the Community Agricultural Policy with particular reference to the zootechnical sector.

The medium-term reform of the Community Agricultural Policy (CAP) is a fundamental milestone which will have considerable effect on the evolution and dimensions of zootechnical agricultural businesses. The reform, which was introduced

* Lavoro eseguito con finanziamento FIL (ex quota 60%).

** Sezione di Risorse del Territorio, Dipartimento di Salute Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Parma

in 2003 by the European Union, was intended initially merely as a correction of the Agenda 2000, but proved to be one of the most significant reforms ever implemented since the Community was formed till the present day. The analysis provides a brief historical excursus of the CAP for the purpose of better understanding the reasons for such a radical change of route. Subsequently, the timescale and modes of application of EC Regulation 1782/03 at a national level are analysed for the various production sectors, with special emphasis of the milk and beef sectors. Although the decoupling of community contributions from production could orientate producers towards commercial choices, it could also lead to an abandonment of production, in the light of the subsidies being considered an income to which producers are entitled as an acquired right. The paper concludes with an analysis of EC Regulation 1698/05 regarding rural development, a theme that is assuming a fundamental role of increasingly central importance in community intervention in the agricultural sector.

1. Premessa

La politica agricola comunitaria (PAC) è andata evolvendosi in funzione del mutare del settore agricolo, delle condizioni economiche dei paesi aderenti e della globalizzazione dei mercati. Il settore agricolo è stato protagonista in Europa di una notevole evoluzione, soprattutto dal dopoguerra in avanti. La tranquillità bellica ha consentito la diffusione e l'applicazione di importanti innovazioni nel modo di coltivare i campi ed allevare gli animali. Non dimentichiamo che queste tecniche erano già note a partire dalla fine del secolo XIX e venivano diffuse tramite le cosiddette "Cattedre ambulanti". Seguirà la prima guerra mondiale, il ventennio fascista, in cui la coltivazione dei campi e la bonifica dei terreni ancora incolti saranno uno dei punti di forza dello sviluppo del regime, quindi la seconda guerra mondiale, la pace, e la necessità di dover ricostituire le scorte alimentari esauritesi durante gli anni del conflitto.

Contemporaneamente lo sviluppo industriale del paese richiede sempre maggiore forza lavoro anche nel settore secondario, quindi si assiste allo spopolamento delle campagne e alla migrazione dei lavoratori verso le città. A questo fenomeno non si accompagna comunque una diminuzione nella capacità produttiva del settore primario, perché grazie al processo di modernizzazione dell'agricoltura (l'avvento della meccanizzazione, la diffusione della chimica, la specializzazione produttiva) si determina un forte aumento delle rese produttive. Tra il 1950 ed il 1970 si registrano incrementi annui di produttività della terra mai visti prima (oltre il 5%), incrementi nella capacità di produrre alimenti che danno forza alla crescita demografica e allo sviluppo industriale (4).

Questa crescita economica viene agevolata dalla politica agricola comunitaria basata sul sostegno dei prezzi e sulla protezione delle produzioni agricole dalla concorrenza dei prodotti esteri. A partire dalla fine degli anni '70 questo modello di sviluppo comincia ad incrinarsi. Infatti le quantità di beni alimentari prodotti sono superiori alle richieste del consumo; conseguenza sono l'accumularsi di scorte a livello comunitario e le difficoltà finanziarie collegate al mantenimento di un sistema agricolo protetto dal confronto con i mercati internazionali. Il consumatore stesso è cambiato, ha raggiunto la soddisfazione dei fabbisogni alimentari, il suo reddito è

aumentato e comincia a chiedere beni di qualità e sicuri dal punto di vista alimentare. Dall'altra parte il sistema produttivo agricolo ancora non si è adeguato, si confronta poco col mercato e con le sue nuove esigenze. In compenso però continua a spingere il piede sull'acceleratore e sull'utilizzo di sempre maggiori mezzi tecnici, come se l'incremento delle rese produttive fosse l'unico obiettivo da perseguire. Questo comportamento porta con sé altri problemi legati alla funzione dell'agricoltura, allo sfruttamento delle risorse naturali e dell'ambiente (che per la prima volta paiono non essere inesauribili).

Nel frattempo l'accresciuta attenzione della collettività ai problemi dell'ambiente nel quale viviamo porteranno, a partire dagli anni '80, a una inversione di rotta nella politica agricola della Comunità Europea. Questa infatti si rende conto di non poter più sostenere né da un punto di vista economico, né tantomeno giustificare un settore agricolo che utilizzi tecniche così intensive. Si assiste dunque alla promulgazione di direttive e regolamenti che contengono misure nuove, quali l'istituzione di quote di produzione, la dismissione della coltivazione di superfici, tasse di corresponsabilità, ecc.

La linea d'azione intrapresa viene percorsa con maggior vigore con la riforma del 1992 attuata da Mac Sharry, che cambia il meccanismo di attribuzione degli aiuti eliminando il sostegno ai prezzi ed instaurando il pagamento diretto sulla base della superficie coltivata a seminativi (grano, mais, soia, ecc.) o non coltivata (set aside), spostando così l'attenzione dell'imprenditore agricolo che ha percepito lo stesso aiuto indipendentemente dalla quantità di produzione ottenuta. Questo per determinare la diminuzione delle rese produttive e quindi delle eccedenze comunitarie di derrate alimentari. Il minor utilizzo di mezzi di produzione (concimi chimici e antiparassitari) contribuisce anche ad una maggior tutela ambientale. Dunque un'agricoltura meno intensiva e più sostenibile. Al tempo stesso gli imprenditori sono stati stimolati a continuare a coltivare anche le aree più marginali, meno produttive, che senza l'incentivo per ettaro sarebbero state abbandonate anzitempo, apportando così ulteriori benefici per la collettività.

Agenda 2000 continua nella stessa direzione iniziata negli anni '80 introducendo, a fianco dei pagamenti diretti, il cosiddetto secondo pilastro della PAC, basato sul sostegno allo sviluppo rurale. Inoltre si comincia a parlare di ecocondizionalità, e della facoltà per i paesi membri di subordinare i pagamenti diretti al rispetto e alla salvaguardia dell'ambiente da parte dell'agricoltore. La funzione sociale dell'agricoltura non è più solo quella di produrre alimenti, ma anche quella di produrre servizi per l'ambiente ed il territorio (2, 6).

2. L'applicazione del Regolamento (CE) 1782/03

Il Regolamento (CE) 1782/03 stabilisce un nuovo regime di sostegno diretto a favore degli agricoltori modificando numerosi regolamenti precedenti.

La principale novità introdotta è quella riguardante il regime unico di pagamento. Il sistema prevede i pagamenti diretti all'agricoltore in virtù dei diversi regimi preesistenti unificandoli in un unico pagamento determinato sulla base dei diritti maturati in precedenza nell'arco di un periodo di riferimento.

L'obiettivo di tale regime di sostegno, stabilito dallo stesso regolamento, è quello di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola che ha il compito del mantenimento delle zone rurali.

Altra importante finalità che dovrebbe conseguirsi è il potenziamento della competitività dell'agricoltura attraverso lo spostamento del sostegno dal prodotto al produttore, attraverso l'introduzione del cosiddetto *disaccoppiamento*; ogni azienda sarà libera di orientarsi alla produzione dei beni maggiormente richiesti dal mercato, continuando a percepire ugualmente i contributi legati in passato alle misure di mercato.

Il regolamento introduce la cosiddetta *condizionalità* che riguarda la subordinazione del pagamento integrale degli aiuti al rispetto di norme riguardanti la produzione e l'attività agricola. In particolare queste regole riguardano una serie di requisiti fondamentali in materia di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, e di buone condizioni agronomiche e ambientali (5). Se tali requisiti prioritari non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati che tengano conto della gravità, della durata e della frequenza dell'infrazione commessa. Nel nostro Paese il MiPAF ha pubblicato un manuale operativo che illustra i diversi aspetti relativi alla condizionalità, specificando, tra le altre cose, i criteri di riduzione del sostegno agli agricoltori in caso di inosservanza dei requisiti.

Il Regolamento (CE) 796/04 prevede che il controllo per accertare il rispetto dei requisiti e delle norme sia affidato ad enti di controllo specializzati. Gli Organismi pagatori, invece, sono responsabili della determinazione delle riduzioni ed esclusioni da applicare nel caso di mancato rispetto della condizionalità. È prevista però una deroga e lo Stato membro può decidere di affidare al medesimo Organismo pagatore anche i controlli relativi al rispetto della condizionalità. In questo senso si è mossa l'Italia che col Decreto n. 5406 del 2004 del MiPAF ha delegato gli Organismi pagatori anche al controllo. In Italia il controllo è affidato ad Agea e agli organismi pagatori regionali.

Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, viene introdotto un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, per il periodo 2005-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo dovranno essere ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure di sviluppo rurale. Questa misura, che prende il nome di *modulazione*, va nella direzione di riequilibrare il sostegno agricolo tra misure di mercato ("primo pilastro") e misure di sviluppo rurale ("secondo pilastro"). Infatti fino all'applicazione della riforma tale rapporto risultava essere sbilanciato a favore del primo pilastro con circa 40 miliardi di euro, a fronte dei circa 4 miliardi di euro utilizzati per il finanziamento dello sviluppo rurale.

Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, viene richiesta dal regolamento in oggetto anche l'introduzione di un *sistema di consulenza* aziendale. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare,

la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

Come si accennava, l'importo cui l'agricoltore ha diritto in forza del nuovo regime è calcolato riferendosi agli importi corrispostigli durante un periodo di riferimento (triennio 2000-2002). Viene comunque costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche e ad agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime.

L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto è suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulo di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorre vi sia un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari corrispondenti. I titoli così definiti sono registrati all'interno del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e quindi a disposizione di ciascuna azienda che può consultare i propri dati rivolgendosi ai CAA (Centri di assistenza agricola) (3).

Tali diritti saranno poi ridotti negli anni per effetto della modulazione di cui abbiamo parlato; la riduzione è stata del 3% nel 2005, sarà del 4 % nel 2006 e del 5% negli anni dal 2007 al 2012, così come specificato dall'articolo 10 del Regolamento (CE) 1782/03. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG. L'importo corrispondente ad un punto percentuale è assegnato allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi disponibili.

A tutti i produttori spetta poi un aiuto aggiuntivo chiamato *aiuto supplementare* pari al prelievo effettuato sui primi 5 mila euro di pagamenti. L'ammontare complessivo dei pagamenti supplementari dei produttori di uno stato membro non può superare il massimale assegnato ad ogni Paese per questo tipo di contributi. L'allegato II del regolamento definisce per i singoli Paesi i relativi massimali. Per l'Italia la somma massima erogabile per questi aiuti supplementari è stata di 62 milioni di euro nel 2005, sono 84 milioni di euro per il 2006 e saranno 106 milioni di euro per il 2007 e gli anni successivi. Se viene raggiunta la somma massima gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i limiti imposti dall'allegato II.

2.1 I criteri di gestione obbligatori

Il principio di rispetto dell'ambiente introdotto a partire dai primi anni '80 trova la sua massima espressione nella ecocondizionalità che vincola il pagamento dei premi comunitari all'osservanza e al rispetto di precise norme di gestione della propria azienda, meglio definite come criteri di gestione obbligatori enunciati agli articoli 3 e 4 del Regolamento. I criteri di gestione obbligatori riguardano in particolare tre aspetti:

- la sanità pubblica e la salute delle piante e degli animali;
- l'ambiente;
- il benessere degli animali.

Al comma 2 dell'articolo 3 si specifica che sono i singoli stati membri che devono fissare l'elenco dei criteri di gestione e le buone condizioni agronomiche e ambientali da rispettare.

L'allegato III specifica in maniera dettagliata i riferimenti normativi cui fare riferimento e i tempi di applicazione dei singoli criteri. A livello nazionale tale allegato è stato recepito dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 dicembre 2004 che all'allegato I trasforma queste normative comunitarie nei cosiddetti Atti. Si riportano di seguito le norme che sono state introdotte o che lo saranno in futuro, che rendono ragione dei numerosi e diversi campi trattati.

Hanno già trovato applicazione dal 1 gennaio 2005 una serie di normative che si riportano di seguito per tipo di intervento.

Relativamente all'ambiente

- Atto 1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

- Atto 2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

- Atto 3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

- Atto 4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

- Atto 5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Relativamente alla sanità pubblica e alla salute degli animali

- Atto 6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

- Atto 7 - Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione, del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

- Atto 8 - Regolamento (CE) 1760/00 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del Consiglio.

- Atto 8 bis - Regolamento (CE) 21/04 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/03 e le Direttive 92/102/CEE e

64/432/CEE (G.U.C.E. L 5 del 9.1.2001).

Hanno trovato applicazione invece da gennaio 2006 un'altra serie di normative.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

- Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

- Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze agoniste nelle produzioni animali e che abroga le Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

- Regolamento (CE) 178/02 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Regolamento (CE) 999/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Notifica delle malattie

- Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

- Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

- Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007

Benessere degli animali

- Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

- Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Il Regolamento (CE) 796/04 riporta le modalità applicative della condizionalità e il relativo sistema di controllo, mentre il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole

e Forestali del 13 dicembre 2004 ha emanato le disposizioni specifiche per l'applicazione della condizionalità in Italia a partire dal 2005. Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2005 definisce l'entrata in vigore dei nuovi CGO a partire dal 2006 e dal 2007.

La lettura delle numerose norme introdotte o in fase d'introduzione fornisce la misura dei numerosi adempimenti da svolgere relativamente alla coltivazione dei campi e all'allevamento degli animali. Si tratta oltre che di rispettare delle regole di comportamento ambientale, anche di compiere atti amministrativi, che rendono sempre più onerosa in termini di tempo la conduzione dell'azienda per l'imprenditore agricolo, figura spesso sola a svolgere tutte le mansioni aziendali, che non dispone di altre persone cui delegare questi nuovi compiti. Ecco che allora se l'azienda non è strutturata diversamente, queste mansioni sono svolte anche da familiari del titolare che pur avendo anche altre attività sono chiamati ad aiutare in azienda. È un chiaro esempio di pluriattività (4).

2.2 Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)

All'articolo 5 del regolamento vengono definite le buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV del regolamento, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, tenendo conto anche delle norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche definite dal Regolamento (CE) 1257/99.

Si riportano qui sotto gli obiettivi e le norme specificati nell'allegato:

Obiettivo	Norme
Erosione del suolo: proteggere il suolo mediante misure idonee	- Copertura minima del suolo - Minima gestione delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche - Mantenimento delle terrazze
Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	- Norme inerenti alla rotazione delle colture ove necessario - Gestione delle stoppie
Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate	- Uso adeguato delle macchine
Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	- Densità di bestiame minime e regimi adeguati - Protezione del pascolo permanente - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio - Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

A livello nazionale l'Allegato 2 del già citato Decreto Ministeriale 13 dicembre 2004, che recepisce l'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03, stabilisce le **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)** fissando le "Norme" per garantire il raggiungimento degli obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea:

Norma 1.1: regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;

Norma 2.1: gestione delle stoppie e dei residui colturali;

Norma 3.1: mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali;

Norma 4.1: protezione del pascolo permanente;

Norma 4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

Norma 4.3: manutenzione degli oliveti;

Norma 4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

Il già citato Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 relativamente alle BCAA lascia inalterato per il 2006 l'insieme delle norme, mentre i contenuti di alcune di esse vengono modificati a seguito dell'esperienza acquisita nel corso del 2005, primo anno di applicazione.

Dunque da quanto si evince è evidente che l'introduzione del regime integrato di pagamento unico presuppone il rispetto di numerose condizioni che vengono progressivamente richieste alle imprese agricole che fanno domanda di accesso a tale regime di contribuzione.

A tal fine viene introdotto un sistema di consulenza aziendale per gli agricoltori in materia di conduzione della terra e dell'azienda che tenga conto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Oltre ai Regolamenti (CE) 1782/03 e 1783/03, che hanno previsto l'istituzione in ogni paese membro di un sistema di consulenza entro il 2007 per sostenere gli agricoltori nell'applicazione della condizionalità, anche il Regolamento (CE) 1698/05 ripropone questo aspetto ampliando il campo di azione dei servizi al miglioramento della competitività aziendale e allo sviluppo del potenziale umano (3). In particolare i temi previsti sono quelli della qualità dei prodotti, delle nuove tecnologie, della gestione sostenibile delle risorse naturali (compresi evidentemente i requisiti di condizionalità e le pratiche produttive compatibili con l'ambiente). L'altro obiettivo, la «competitività del settore agricolo e forestale», dovrebbe raggiungersi con il sostegno nella valutazione del rendimento aziendale e nelle scelte di cambiamento da apportare (sempre compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro).

Specifico riferimento a questo obiettivo è fatto nell'Asse I del Regolamento (CE) 1698/05 sullo sviluppo rurale, con le misure relative ai servizi. In particolare si tratta di un sostegno all'imprenditore agricolo (pari all'80% della spesa per un massimo di 1.500 euro) che usufruisca di una consulenza tesa a migliorare il rendimento globale dell'azienda non dimenticando i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al Regolamento (CE) 1782/03 e i requisiti di sicurezza del lavoro.

Per il controllo della cosiddetta condizionalità ogni stato membro deve poi

istituire un sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) che comprenda come specifica l'articolo 18:

- a) una banca dati informatizzata, dove sono registrati per ciascuna azienda i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 21;
- d) le domande di aiuto;
- e) un sistema integrato di controllo, per la verifica delle condizioni di ammissibilità, con controlli amministrativi delle superfici e dei corrispondenti diritti e controlli in azienda a campione. La verifica riguarderà il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali.

A livello nazionale l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) si occupa sia della verifica del regime di pagamento unico istituito dal Regolamento (CE) 1782/03 e del controllo della condizionalità.

Il SIGC prevede anche un sistema di identificazione e registrazione degli animali così come previsto dai già citati Direttiva 92/102/CEE e Regolamento (CE)1760/00

2.3 Il settore lattiero caseario

Il settore lattiero caseario entra a far parte del sistema del disaccoppiamento a partire dal 2006, dopo il settore dei seminativi e della carne bovina che sono entrati nel regime di pagamento unico già dal 2005.

Il comparto è regolato da una OCM specifica che si è proposta negli anni di controllare i prezzi di mercato attraverso un complesso sistema di intervento fatto di prezzi indicativi e prezzi di intervento (per il burro e il latte in polvere), di aiuti all'ammasso (per i formaggi), di controllo degli scambi con i paesi terzi (basato su tariffe all'importazione e restituzioni sulle esportazioni).

Dal 1984 è stato introdotto anche un sistema di quote, per il controllo della produzione di latte con l'obiettivo di ridurre le eccedenze e contenere le spese comunitarie su questo settore, che dovrebbe rimanere in vigore almeno fino al 2015.

Agenda 2000 ha introdotto dei contributi per la macellazione degli animali adulti, al fine di sorreggere la filiera produttiva della carne bovina in evidente crisi di mercato. Anche il settore della zootecnia da latte ha beneficiato di questo premio che ha compensato la forte diminuzione di valore delle vacche di scarto (registrata dopo la diffusione del morbo della Bse) che rappresentano un ricavo complementare significativo per la Produzione Lorda Vendibile aziendale di un'impresa zootecnica bovina da latte.

La riforma di medio termine della PAC introduce importanti novità per il settore lattiero-caseario che vengono specificate nel Capitolo 7 del Titolo IV del Regolamento (CE) 1782/03. A partire dal 2004 i produttori del settore lattiero-caseario hanno potuto beneficiare di un premio calcolato sulla base della quantità di latte prodotta in azienda nel corso dell'annata. Il quantitativo di riferimento individuale (ossia il latte prodotto nell'annata a partire dal 1 aprile fino al 31 marzo dell'anno suc-

cessivo espresso in tonnellate), viene moltiplicato per un importo fisso ma diverso a seconda dell'annata. Si è trattato di 8,15 euro per l'anno 2004, 16,31 euro per il 2005 e saranno 24,49 euro per il 2006. A questi vanno poi sommati i pagamenti supplementari erogati dagli Stati membri a favore dei produttori operanti sul loro territorio pari agli importi globali annui indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 95.

In deroga all'articolo 47, paragrafo 2, lo Stato membro può decidere che gli importi risultanti dai premi per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari, previsti agli articoli 95 e 96, siano inclusi a livello nazionale o regionale, parzialmente o totalmente, nel regime di pagamento unico a decorrere dal 2005. L'Italia ha scelto di far entrare nel regime unico l'aiuto per il latte a partire dal 2006.

Dunque l'ingresso delle contribuzioni relative alla produzione di latte nel Pagamento Unico Aziendale (PUA) per l'Italia è a partire dall'annata in corso. È questo l'ultimo tassello della riforma approvata nel 2003, che ha previsto già dal 2004 la riduzione dei prezzi istituzionali del latte scremato in polvere e del burro e che ora prevede l'introduzione di pagamenti diretti, a compensazione di tale riduzione. È comunque un premio importante, che inizialmente rimase accoppiato alla produzione (annate 2004 e 2005 in Italia), ma poi venne disaccoppiato, andando ad incrementare il valore dei titoli di riferimento degli imprenditori agricoli zootecnici; 8 stati membri hanno deciso di introdurre il disaccoppiamento del latte già dal 2005 (tra cui Regno Unito e Germania), 5 lo introdurranno nel corso del 2006 (tra cui Italia, Francia e Spagna) e 2 lo inizieranno nel 2007 (Grecia e Olanda).

I pagamenti diretti accoppiati, come si accennava sopra, sono stati erogati a partire dal 2004 e comprendono un premio base ed un pagamento supplementare:

- il premio base viene moltiplicato per il quantitativo di riferimento individuale (QRI), che corrisponde alla quota latte disponibile al 31 marzo di ogni anno. La somma di tutti i QRI non dovrà comunque superare a livello nazionale la quota assegnata all'Italia nell'annata 1999/2000 che era di 9.960.060 tonnellate, anche se attualmente il quantitativo a disposizione a livello nazionale ammonta a 10.530.060 tonnellate per effetto dell'aumento di 600.000 tonnellate concesso all'Italia nel 2001/2002. Dunque i premi base fissati dal Regolamento (CE) 1782/03, dovranno ridursi di circa il 6%;

- il pagamento supplementare invece viene erogato al produttore secondo criteri decisi dai singoli Stati membri. Ad ogni Stato membro viene assegnato un plafond massimo che dovrà essere successivamente ripartito tra i produttori. Per l'Italia è stato 36,34 milioni di euro nel 2004, 72,89 milioni di euro nel 2005 e 109,33 milioni per il 2006 e anni successivi. Lo Stato italiano ha adottato con Decreto Ministeriale 23 aprile 2004 come criterio di suddivisione di queste somme tra i produttori la quantità di latte (in quota) effettivamente prodotta dai singoli.

Successivamente però un Decreto ministeriale del Ministro delle Politiche Agricole Forestali ha provveduto a unificare i criteri di ripartizione ed anche il pagamento supplementare verrà erogato sulla base della quota disponibile (ma non necessariamente prodotta) al 31 marzo 2006. Questo per evitare fenomeni di superproduzione legati al raggiungimento del massimo contributo possibile da parte dei produttori, che potevano generare ulteriori splafonamenti della produzione di latte oltre la quota nazionale disponibile.

Entrambi i pagamenti per l'Italia sono disaccoppiati a partire dal 2006. Gli agricoltori hanno comunque ricevuto già nel 2005 l'assegnazione dei titoli e delle superfici di riferimento relativi agli altri settori per cui il disaccoppiamento è già avvenuto (seminativi, riso, foraggi essiccati). I pagamenti relativi al settore lattiero-caseario vanno a sommarsi al pagamento unico aziendale, senza generare nuovi titoli, ma semplicemente incrementando il valore di quelli preesistenti. I nuovi valori dei titoli saranno poi decurtati degli importi relativi al mancato rispetto del massimale nazionale e per la riserva nazionale (che è stato nel 2005 del 7,5%), e della quota relativa alla modulazione.

Per quanto riguarda il trasferimento delle quote latte compravendute nel corso del 2005 sono efficaci a partire dal 1° aprile 2006 e quindi sono utili al compratore per la possibilità di produrre, ma non ai fini dell'acquisizione del diritto disaccoppiato (il diritto rimane perciò al cedente). Il trasferimento dei diritti è avvenuto invece nel caso dell'affitto delle quote per l'annata 2005/2006. Dunque chi ha affittato ha acquisito oltre alla possibilità di produrre anche i diritti legati alla quota che verranno fissati nel PUA dell'affittuario. Tale fatto avrebbe generato una perdita di valore notevole da parte del proprietario della quota (poteva essere successo che a causa di eventi eccezionali non fosse riuscito a produrre tutta la sua quota). Ancora una volta è intervenuto il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che con il già citato Decreto Ministeriale all'articolo 2, facendo riferimento al Regolamento (CE) 795/04, ha disposto che in caso di *circostanze eccezionali o cause di forza maggiore* (meglio specificate dal Decreto Ministeriale 1628 del 20 luglio 2004), chi fosse stato costretto a cedere in affitto in tutto o in parte la propria quota latte nell'annata 2005/2006, avrebbe comunque potuto mantenere i diritti ad essa associati (2). Dunque nel caso di affitto temporaneo di quota per l'annata 2005/2006 e dove sia possibile provare la eccezionalità o le cause di forza maggiore accade che la quota dia diritto a titoli sia per il cedente che per l'affittuario, generando in questo modo una situazione se non altro anomala. Ciò però ha consentito, ed era questo l'obiettivo del Ministero, di non bloccare i trasferimenti temporanei di quota per l'annata presa in considerazione.

2.4 Le carni bovine

Il settore delle carni bovine è regolamentato a livello comunitario da una OCM specifica. Questo settore in passato ha goduto dell'intervento pubblico attraverso premi accoppiati che miravano a sostenere un settore particolarmente sensibile a crisi di mercato e scosso nell'ultimo decennio dal diffondersi in Europa del morbo della Bse con conseguente diminuzione dei consumi di carne bovina.

La normativa di riferimento è contenuta nel Regolamento (CE) 1254/99 che stabilisce le misure di intervento legate all'andamento dei prezzi, nonché una serie di aiuti diretti. Il meccanismo di acquisto pubblico scatta quando si raggiunge per due settimane di seguito un prezzo di mercato inferiore a 1.560 euro a tonnellata. Accanto a questa forma di intervento sono stati introdotti anche degli aiuti diretti per le vacche nutrici dal 1980 (pari a 200 euro a capo nel 2004), e per i capi maschi dal 1987 (per i manzi 150 euro a capo all'età di 9 e 21 mesi, per i vitelloni 210 euro a capo all'età di 9 mesi). Entrambi questi premi sono condizionati ad un vincolo di densità che non

può superare 1,8 UBA/ha. In questo senso viene previsto anche un premio di estensivazione per le aziende che abbiano densità di allevamento inferiore a 1,4 UBA/ha.

Il premio alla macellazione, di cui si accennava già precedentemente, viene riconosciuto agli allevatori per manzi, vacche e giovenche che abbiano più di 8 mesi di vita (80 euro per capo macellato), e per i vitelli di età compresa tra 1 e 7 mesi, con un peso-carcassa inferiore a 160 kg (50 euro per capo). Per poter ricevere il contributo è necessario che l'animale sia stato detenuto in azienda per almeno 2 mesi.

Agenda 2000 istituisce anche un sistema di rintracciabilità per la sicurezza alimentare del consumatore (Regolamento CE 1760/00), prevedendo un sistema di etichettatura obbligatorio per le carni bovine che consenta di determinare la storia del prodotto lungo tutta la filiera. Vengono raccolte tutte le informazioni che consentano al consumatore al momento dell'acquisto di risalire ai luoghi di macellazione, di allevamento e di nascita dell'animale. Un sistema che parte dall'applicazione in Italia degli atti 6, 7, 8 sopra citati, e introdotti dal gennaio 2005 col Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 dicembre 2004 relativamente alla sanità pubblica e alla salute degli animali. Si tratta di un sistema di identificazione degli animali con marche auricolari, passaporti rilasciati dalle Unità Sanitarie Locali e successiva iscrizione all'anagrafe nazionale.

Il disaccoppiamento dei premi relativi alla produzione di carne bovina è avvenuto nel 2005. Il meccanismo di attribuzione dei diritti relativi a questo tipo di produzione è avvenuto come per i seminativi facendo riferimento ai premi zootecnici percepiti dall'azienda nel triennio di riferimento 2000/2002. In particolare però, si è considerato il numero di capi medio ammessi a premio nel triennio, moltiplicando poi tale numero per gli importi pro-capo validi nel 2002. La cifra così ottenuta è andata ad incrementare il valore dei titoli per ettaro di riferimento.

Se l'azienda in oggetto invece non ha superfici a disposizione il regolamento consente comunque l'assegnazione di titoli speciali che possono essere conservati purchè si dimostri di continuare a svolgere attività di allevamento (nella fattispecie almeno il 50% delle UBA presenti in azienda nel triennio 2000/2002).

È previsto anche un pagamento supplementare regolamentato dall'art. 69 del regolamento. Tale articolo prevede infatti che ogni stato membro possa trattenere fino a un massimo del 10% dai PUA, per costituire un fondo che serva poi ad incentivare determinate produzioni secondo le finalità generali del regolamento (qualità, ambiente e commercializzazione dei prodotti). L'Italia attraverso il DM 1787/2004 ha stabilito le ritenute da effettuare per la costituzione di tale fondo, trattenendo dai Pagamenti Unici Aziendali il 7% relativamente alle carni bovine, il 5% per le carni ovicaprine e l'8% per il settore dei seminativi (4).

L'erogazione del contributo supplementare per le carni bovine avviene sulla base del numero di capi allevati e nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal medesimo articolo 69, (vacche nutrici, basso carico di bestiame, pascolo, macellazione di animali etichettati o biologici). In particolare vengono posti dei limiti all'intensità dell'allevamento sia per le vacche a duplice attitudine che per le vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici, (pari a 1,4 UBA per ettaro di SAU foraggera e l'obbligo di pascolo permanente per almeno il 50% della superficie foraggera). Il premio di macellazione viene erogato ai capi bovini macellati da 1 anno a 26 mesi

dalla nascita e presenti in azienda da almeno 7 mesi, allevati nel rispetto di un disciplinare di etichettatura volontaria, o secondo i Regolamenti (CE) 1804/99 (metodo biologico) e (CEE) 2081/92 (produzioni IGP). Il premio unitario massimo ammissibile è di 180 euro per capo.

2.5 Altri regimi di aiuto

Parallelamente al regime di pagamento unico rimangono alcuni aiuti specifici per determinate produzioni. Questi sono contemplati al Titolo IV del regolamento. Si tratta di una serie di sostegni relativi a determinati settori, che rimangono accoppiati alle produzioni

Grano duro

Il primo di questi aiuti è per le produzioni di frumento duro di qualità. L'erogazione dei pagamenti è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità. La superficie massima ammissibile per singolo paese è stabilita dall'articolo 74 e per l'Italia risulta essere la più estesa di tutti i paesi europei (1.646.000 ettari); la Grecia che viene dopo di noi dispone di una superficie nettamente inferiore, circa 617 mila ettari. Questo la dice lunga dell'importanza di questa coltura per il nostro paese. Chiaramente per l'Italia le superfici ammissibili si trovano tutte nelle regioni del Sud e del Centro, come specificato nell'allegato X del regolamento. Il premio è pari a 40 euro per ettaro posto a coltura e debbono essere utilizzati almeno 180 Kg/ha di semente.

Oltre questo premio è possibile richiedere anche un pagamento supplementare (secondo l'articolo 69) che non può essere superiore a 180 euro per ettaro e si determina ogni anno sulla base della disponibilità nazionale relativa ai seminativi.

Colture proteiche

Il Premio per le colture proteiche, è concesso agli agricoltori che producono a condizioni specificate nel regolamento. Sono relativi a:

- piselli
- fave, favette
- lupini

L'importo ammonta a 55,57 euro per ettaro. È fissata una superficie massima da mettere a coltura pari per l'Italia a 1.600.000 ettari. Esiste anche per questi produttori la possibilità di richiedere un pagamento supplementare secondo l'articolo 69, a condizione che siano utilizzate sementi certificate; l'importo non può superare i 180 euro per ettaro e viene annualmente determinato sulla base della disponibilità nazionale relativa ai seminativi.

Altri seminativi

Tutti i produttori di cereali (grano tenero, orzo, mais ecc.), oleaginose (soia, colza, girasole) lino e canapa possono comunque fare domanda per il pagamento supplementare disposto dall'articolo 69, se fanno uso di sementi certificate di varietà

riconosciute, secondo determinate quantità.

Riso

Anche per il riso viene mantenuto un'aiuto a ettaro sulla base delle rese per ettaro registrate negli Stati membri interessati secondo quanto specificato all'articolo 80. Anche in questo caso è fissata una superficie di base nazionale per ciascuno Stato. L'Italia dispone della potenzialità produttiva (219.588 ettari) maggiore all'interno dell'Unione, più del doppio rispetto al Paese che segue la Spagna (104.493 ettari). L'aiuto per ettaro è pari a 453 euro.

Colture energetiche

Per le colture energetiche si prevede un aiuto pari a 45 euro per ettaro per le superfici seminate e destinate alla produzione di biocarburanti così come definito dalla Direttiva 2003/30/CE, oppure destinate alla produzione di biomasse per la produzione di energia termica (biogas). Anche in questo caso viene fissata una superficie massima di 1.500.000 ettari per la quale può essere concesso l'aiuto.

Foraggi essiccati

Relativamente ai foraggi essiccati, dal 2005, è previsto un aiuto per l'industria di trasformazione che abbia stipulato un contratto con gli agricoltori. Il contributo viene erogato nella misura di 33 euro per tonnellata di foraggio disidratato, per un quantitativo massimo di 685.000 tonnellate, e risulta essere meno della metà di quello pagato prima delle riforme. Infatti parte dell'aiuto viene disaccoppiato e rimane ad appannaggio dei produttori storici che hanno consegnato foraggio all'industria nel triennio 2000/2002. Si tratta di 26,19 euro per tonnellata per i foraggi disidratati e 18 euro per tonnellata per i foraggi essiccati al sole. L'importo da disaccoppiare per il produttore viene calcolato sulla base dei quantitativi consegnati nel triennio (che risultano dai contratti con l'industria), e tenendo conto dei massimali nazionali disponibili.

Barbabietola da zucchero

Per questo settore produttivo il disaccoppiamento è avvenuto nel corso di quest'anno, ma con ritardo rispetto a quanto descritto per il latte. Infatti la fissazione dei titoli provvisori è avvenuta solo a giugno sulla base dei Regolamenti (CE) 318-319-320/06 e dei Decreti Ministeriali DM/256 del 28/4/2006 e DM/271 del 4/5/2006. Il periodo di riferimento considerato per il calcolo dei diritti è il triennio 2000-2002 come per seminativi e riso. La determinazione dell'importo di riferimento si ottiene partendo dal saccarosio prodotto nel triennio dall'azienda ed applicando una ritenuta pari all'8% destinata al pagamento accoppiato previsto dall'articolo 69. La superficie di riferimento invece viene stabilita sulla base delle rese medie produttive provinciali registrate da Istat, dividendo la produzione di barbabietola dell'azienda per la resa Istat di quella zona di produzione in quell'anno. A fronte di una riduzione del 36 % in 4 anni del prezzo garantito, i produttori otterranno una compensazione pari a circa il 64% della riduzione di prezzo, sotto forma di aiuto disaccoppiato. Inoltre verrà corrisposto un ulteriore aiuto pari al 30 % della perdita di reddito avuta dai

produttori per un periodo temporaneo di cinque anni, in cambio del quale l'Italia ha dovuto rinunciare volontariamente a circa il 50% della sua quota produttiva. Dunque l'applicazione del disaccoppiamento per questo settore avviene con un prezzo abbastanza alto da pagare in termini di quota produttiva per i bieticoltori italiani. Parallelamente alla riduzione delle superfici seminate, dovrebbe realizzarsi anche la riduzione del numero degli impianti di lavorazione attivi (da 19 a 6), fatta salva la possibilità di avviare un processo di riconversione verso la produzione di agroenergia, così come previsto a livello comunitario, beneficiando di un apposito "Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-saccarifera".

Olivo e tabacco

Il Regolamento (CE) 864/04, che modifica il Regolamento (CE) 1782/03, allarga il regime di pagamento unico, ai settori dell'olio d'oliva e del tabacco, ad iniziare dal 2006. Per l'olio d'oliva, l'Italia ha deciso di optare per il disaccoppiamento totale degli aiuti basandosi sui contributi percepiti dal produttore nel quadriennio 1999-2002 (3). Agea ha provveduto all'assegnazione dei titoli provvisori già dall'aprile del 2006: i produttori hanno così potuto presentare domanda di fissazione entro il 15 maggio successivo. Per il tabacco invece viene previsto un periodo transitorio dal 2006 al 2009 con disaccoppiamento del 40% dell'aiuto, mentre il restante 60% rimarrà accoppiato. Il disaccoppiamento totale avverrà solo a partire dal 2010. Il periodo di riferimento per il calcolo dei titoli è il triennio 2000-2002.

3. Lo sviluppo rurale

Nel giugno del 2005 si è concluso a livello comunitario il percorso di riforma delle politiche di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013 con l'approvazione da parte del Consiglio Europeo del Regolamento (CE) 1698/05 sullo sviluppo rurale.

Si è trattato di un percorso iniziato già nel 2004 che ha visto diverse fasi e che ha portato all'aumento delle risorse a disposizione di questo strumento di politica agricola comunitaria e alla semplificazione delle pratiche di partecipazione al fondo. Infatti il finanziamento del piano avviene attraverso un unico fondo: il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che deriva dalle sezioni orientamento e garanzia del FEOGA.

Le novità introdotte dal nuovo regolamento sullo sviluppo rurale riguardano in particolare la *programmazione e gestione degli interventi* che avviene attraverso l'adozione di un piano strategico comunitario che fornisce chiare indicazioni (linee guida) ai singoli stati membri per la costruzione di un Piano strategico nazionale (PSN), nuovo utile strumento che individua le priorità e coordina le strategie regionali. Vengono anche intensificati il monitoraggio e la valutazione degli interventi finanziati (3).

Per quel che concerne gli *obiettivi prioritari* sono 3 che corrispondono ad altrettanti assi:

ASSE I - Competitività del settore agricolo e forestale.

ASSE II - Gestione ambientale.

ASSE III - Diversificazione economica delle aree rurali e qualità della vita.

L'Asse I riguarda i finanziamenti relativi alle risorse umane (insediamento giovani, prepensionamento, formazione e informazione, avvio e utilizzo dei servizi di consulenza), alla trasformazione delle aziende, alla commercializzazione dei prodotti, alla cooperazione tra gli attori della filiera agroalimentare. Inoltre sarà incentivata la qualità agroalimentare (aiuti per l'adeguamento agli standard comunitari e la partecipazione a sistemi di qualità, informazione e promozione sui prodotti agricoli di qualità).

A livello regionale il piano proposto recepisce le indicazioni del PSN e per quanto riguarda l'Asse I l'obiettivo è quello di sostenere la componente agricola in grado di creare reddito e di concorrere alla crescita economica e sostenibile del territorio. Lo sguardo è rivolto alle imprese in grado di impegnarsi nella innovazione produttiva, organizzativa e commerciale per rispondere alle nuove esigenze del mercato globale. La logica progettuale applicata privilegia un approccio di filiera, che coinvolge soggetti che operano in differenti livelli di produzione o un approccio collettivo, che coinvolge categorie di soggetti omogenei.

In particolare per le produzioni animali vengono individuate diverse filiere:

Filiere a valenza regionale

- a) filiera lattiero casearia: latte alimentare e latticini freschi;
- b) filiera lattiero casearia: formaggi stagionati a denominazione d'origine protetta;
- c) filiera carne bovina;
- d) filiera suinicola;
- e) filiera avicola e uova.

Filiere a valenza locale

- a) *filiera ovi-caprina*;
- b) filiera cunicola;
- c) filiere di zootecnia minore: api, avicoli di nicchia, bufali, equidi, selvaggina, struzzi, ecc.

L'Asse II riguarda lo sviluppo rurale, il miglioramento dell'ambiente e del territorio e comprende diverse misure per l'uso sostenibile del territorio agricolo:

- pagamenti agroambientali e per il benessere degli animali;
- sostegno ad investimenti non produttivi necessari ad assicurare il rispetto degli impegni previsti nelle misure agroambientali;
- indennità per le aree montane e le altre zone svantaggiate;
- indennità per le aree soggette a vincolo ambientale;
- indennità per l'uso sostenibile delle aree forestali (imboschimento delle superfici agricole, primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, imboschimento di superfici non agricole).

L'Asse III ha l'obiettivo di promuovere l'ambiente rurale e una strategia di

sviluppo integrato che mostri il ruolo polifunzionale dell'agricoltura, attraverso la riorganizzazione dei fattori produttivi aziendali, verso attività complementari a quella primaria di produzione alimentare valorizzando le funzioni economiche, sociali ed ambientali (diversificazione delle attività agricole, incentivazione di attività turistiche, sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese non solo artigiane).

La strategia si basa inoltre su interventi per la tutela e la riqualificazione del patrimonio rurale nonché sullo sviluppo di iniziative di valorizzazione delle emergenze naturalistiche e delle eccellenze agricole ed enogastronomiche del territorio.

Dunque una serie di nuove opportunità si aprono per la ristrutturazione e la pianificazione delle aziende zootecniche della pianura padana. Tali finanziamenti, nello spirito del regolamento e delle direttive comunitarie, dovranno servire a dare nuovi impulsi alle attività produttive primarie e a quelle complementari, e non soltanto, come spesso è accaduto in passato, a dare reddito senza generare lo sviluppo di nuove attività o il miglioramento qualitativo delle produzioni.

4. Conclusioni

L'introduzione della riforma di medio termine della PAC porterà indubbiamente cambiamenti per le aziende agricole zootecniche. La possibilità di ricevere il pagamento unico aziendale, indipendentemente da scelte colturali e produttive e il momento congiunturale difficile caratterizzato da prezzi bassi per molte produzioni agricole della nostra provincia, primo tra tutti il Parmigiano-Reggiano, sarà di stimolo e di riflessione per gli imprenditori agricoli. Alcuni potrebbero essere incoraggiati ad abbandonare l'attività produttiva soprattutto nelle zone svantaggiate e marginali, con gravi conseguenze sul dissesto idrogeologico e la tutela del territorio.

Infatti essendo l'aiuto calcolato sulla media dei contributi percepiti per ettaro nel triennio di riferimento, i diritti acquisiti in queste zone risultano più bassi di altri in quanto tengono conto delle rese storiche delle aree di produzione. L'abbassamento dei prezzi dei prodotti agricoli e la riduzione dell'aiuto ad effetto della modulazione potrebbero stimolare gli agricoltori delle zone più marginali all'abbandono di queste. L'abbandono della produzione significa in molti casi anche spopolamento delle campagne con una inevitabile perdita di posti di lavoro. Dall'altra parte però il disaccoppiamento, si è detto, libera l'agricoltore da scelte produttive condizionate dalla percezione del contributo e, quindi, potrebbe aprire nuove prospettive, grazie anche ai finanziamenti previsti dalla normativa di sviluppo rurale tesi a migliorare la qualità delle produzioni.

Visto il mercato globale e la diminuzione costante dei prezzi dei prodotti agricoli, le opportunità offerte dal Pua e dai nuovi finanziamenti per lo sviluppo rurale dovrebbero permettere di apportare innovazione in un settore quello agricolo spesso poco consono a mutamenti, ma che rischia di essere schiacciato nella morsa tra costi che salgono e prezzi che scendono. Ancora, potrebbero esserci forti ripercussioni sul mercato fondiario e su quello degli affitti: infatti, il diritto a percepire l'aiuto apparterebbe a chi effettivamente coltivava la terra nel periodo di riferimento, per cui vi saranno terreni con diritto e terreni senza diritto. Dal punto di vista del rinnovamento del sistema imprenditoriale, l'istituzione del Pua riferito ai produttori

storici costituisce un'altra "barriera all'entrata" per i giovani agricoltori che volessero entrare nel settore e dovranno prima "acquistare" i diritti, pagando quindi di più la terra o il canone di affitto.

Particolare è il caso delle aziende zootecniche produttrici di latte, cui a partire dall'annata in corso sarà attribuito il premio per la produzione di latte all'interno del Pua. Infatti si potrebbe assistere, in alcune circostanze, a dismissioni di attività produttive, pur mantenendo un'attività minima di lavorazione dei suoli (per garantirsi il pagamento dell'aiuto disaccoppiato). Questo potrebbe essere vero soprattutto per quei conduttori più anziani che dismettendo l'attività di allevamento vedrebbero alleggerito il proprio carico di lavoro, senza perdere l'aiuto comunitario che potrebbe rappresentare per loro una sorta di pensione integrativa. Infatti la sola coltivazione degli ettari corrispondenti ai diritti acquisiti nel 2006 col disaccoppiamento del settore lattiero caseario, potrà consentire il percepimento di un aiuto importante (circa 3,3 euro al quintale di latte prodotto) senza di fatto dover necessariamente continuare a produrre latte. Partendo dai pagamenti effettuati da Agrea dell'Emilia-Romagna ai produttori di latte per l'annata 2005, e ipotizzando una situazione analoga di produzione per l'annata 2006, il contributo medio derivante dal latte in provincia di Parma dovrebbe aggirarsi intorno a 10.000 euro per azienda nella stessa annata.

Bibliografia

1. FRASCARELLI A. (2005). La riforma della PAC - Anno II. *Terra e Vita* supplemento al n. 44.
2. GARGANO N., SARDONE R. (2004). Multifunzionalità e ambiente in Inea - *Verso il riconoscimento di un'agricoltura multifunzionale*. Edizioni scientifiche Italiane, Napoli.
3. INEA (2006). Le politiche agricole dell'Unione Europea, Rapporto 2004-05. *Osservatorio sulle politiche agricole dell'UE*. (<http://www.inea.it/opaue>) INEA - LG, Roma.
4. PAMPANINI R. (2006). Ruolo dell'agricoltura nelle economie mature. Relazione presentata al XLIII Convegno SIDEA su: *Agricoltura e mercati in transizione*. Assisi, 7-9 settembre.
- 5) PRETOLANI R. (2004). Contenuti e problematiche della riforma in IreR - *Riforma della PAC e impatto sul sistema agricolo lombardo. Rapporto finale*, Milano.
- 6) VELASQUEZ B.E., PIERANGELI F (2004). L'approccio alla multifunzionalità in ambito europeo in Inea - *Verso il riconoscimento di un'agricoltura multifunzionale*. Edizioni scientifiche Italiane, Napoli.

